REGOLAMENTO (CEE) N. 3073/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3814/90 che fissa, nel settore de latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi tra la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 3640/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la seconda tappa di adesione del Portogallo (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3814/90 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1767/91 (5), ha stabilito gli importi compensativi adesione applicabili negli scambi di prodotti lattiero-caseari tra la Spagna e il Portogallo a partire dal 17 giugno 1991 ;

considerando che nella modifica apportata all'allegato del regolamento (CEE) n. 3814/90 con il regolamento (CEE) n. 1767/91 si è riscontrato un errore per quanto riguarda le note in calce relative ai codici NC 0405, 0405 00 10 e 0405 00 90 ; che occorre procedere alle necessarie rettifiche con efficacia retroattiva dal 17 giugno 1991 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3814/90 i codici NC 0405, 0405 00 10 e 0405 00 90 e le relative descrizioni sono sostituiti dai seguenti :

Codice NC	Deignazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
« 0405	Burro ed altre materie grasse del latte :	
0405 00 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :	
	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'80 %	0,1184 (7) (8)
	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	– – – uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	9,30 (8)
	– – – uguale o superiore all'82 % e inferiore all'84 %	9,71 (8)
	– – – uguale o superiore all'84 %	0,1184 (7) (8)
0405 00 90	altri	0,1184 (7) (8) »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 17 giugno 1991.

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 3.
(4) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 24.
(5) GU n. L 158 del 22. 6. 1991, pag. 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione